

ALLEGATI

**SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI
RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI E I LAVORATORI**



Stabilimento di Vimercate

ALLEGATO 5

**MODULO DI NOTIFICA E DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI ED I LAVORATORI DI CUI AGLI ARTT. 13 E 23 AL D.LGS. 105/2015**

Maggio 2016

INDICE

Sezione	Denominazione sezione
A1 e A2	Informazioni generali
B	Sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n)
C	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445)
D	Informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento
E	Planimetria
F	Descrizione dell'ambiente/territorio circostante lo stabilimento
G	Informazioni generali sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche
H	Descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo sostanze pericolose di cui all'allegato 1
I	Informazioni sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore
L	Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
M	Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
N	Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione H

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)**1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO**

Nome della Società	ACS Dobfar SpA
Denominazione dello stabilimento	ACS Dobfar SpA Stabilimento di Vimercate (ACSD4)
Regione	Lombardia
Provincia	Monza e Brianza
Comune	Vimercate
Indirizzo	Via Marzabotto, 7
CAP	20871
Telefono	02906931
Fax	029064566
Indirizzo PEC	sicurezza@pec.acsdobfar.it

SEDE LEGALE

Regione	Lombardia
Provincia	Milano
Comune	Tribiano
Indirizzo	Viale Addetta 4/12
CAP	20067
Telefono	02906931
Fax	029064566
Indirizzo PEC	acsdobfar@pec.it

	Nome	Cognome
Gestore	Renato	Broggi
Portavoce	Giuseppe	Villa

SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI

1. INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale	BRGNRT36R26F205T
Indirizzo del Gestore	Viale Addetta 6/8/10
Qualifica	Gestore
Data di nascita	26.10.1936
Luogo di nascita	Milano
Nazionalità	Italiana

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

Nome	Cognome
Valter	Pezzetti

Indirizzo del Responsabile dello Stabilimento	
Via	Via Marzabotto, 7
CAP	20871
Comune	Vimercate
Provincia	Monza e Brianza

Qualifica	Responsabile Stabilimento
------------------	---------------------------

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE

Nome	Cognome
Giuseppe	Villa

Indirizzo del Portavoce	
Via	Via Tonale, 87
CAP	24061
Comune	Albano S. Alessandro
Provincia	Bergamo

Qualifica	Direttore Sicurezza
------------------	---------------------

4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento è già soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*)

Codice Identificativo	I	T	\	D	D	0	0	5
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

(*) Il codice univoco identificativo del MATTM è individuabile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente alla pagina web relativa ai rischi industriali.

☐ «nuovo stabilimento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

- ☐ La Notifica viene presentata da uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il giorno di entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o successivamente a tale data;
- ☐ La Notifica viene presentata da un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE il giorno della sua entrata in vigore o successivamente a tale data per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
- ☐ La Notifica viene presentata da uno “stabilimento di soglia inferiore” che diventa “stabilimento di soglia superiore” o viceversa il giorno di entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose.

☒ «stabilimento preesistente», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

- ☒ La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il giorno precedente all'entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e che a decorrere dal giorno di entrata in vigore rientra nell'ambito di applicazione del suddetto decreto, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”;
- ☐ La Notifica viene presentata per una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 13 comma 7;

☐ La Notifica viene presentata per una modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi dell'art. 18 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

☐ La Notifica viene presentata per la chiusura definitiva dello stabilimento;

☐ La Notifica viene presentata per la dismissione dello stabilimento;

☐ La Notifica viene presentata per una variazione delle informazioni di cui:

☐ alla Sezione A1 del Modulo

☐ alla Sezione A2 del Modulo

☐ alla Sezione B del Modulo

☐ alla Sezione C del Modulo

☐ alla Sezione D del Modulo

☐ alla Sezione E del Modulo

☐ alla Sezione F del Modulo

☐ alla Sezione G del Modulo

☐ alla Sezione H del Modulo

☐ alla Sezione I del Modulo

☐ alla Sezione L del Modulo

☐ alla Sezione M del Modulo

☐ alla Sezione N del Modulo

☐ «altro stabilimento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

☐ La Notifica viene presentata da uno stabilimento in attività che rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE il giorno della sua entrata in vigore o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e);

☐ La Notifica viene presentata da uno "stabilimento di soglia inferiore" che diventa uno "stabilimento di soglia superiore" o viceversa, il giorno di entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITÀ IN ESSERE O PREVISTE

STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello Stabilimento:

- ☒ Attivo
- ☐ Non costruito
- ☐ Costruito ma non attivo (in attesa di avvio attività, sospensione delle attività, sotto sequestro, in attesa di dismissione)
- ☐ Altro (specificare):

Rientra nelle seguenti tipologie (indicare tipologia predominante e secondaria):

<input type="checkbox"/>	(1) Agricoltura
<input type="checkbox"/>	(2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio)
<input type="checkbox"/>	(3) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici)
<input type="checkbox"/>	(4) Lavorazione dei metalli
<input type="checkbox"/>	(5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
<input type="checkbox"/>	(6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
<input type="checkbox"/>	(7) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
<input type="checkbox"/>	(8) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio
<input type="checkbox"/>	(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia
<input type="checkbox"/>	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
<input type="checkbox"/>	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
<input type="checkbox"/>	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
<input type="checkbox"/>	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
<input type="checkbox"/>	(14) Stoccaggio di GPL
<input type="checkbox"/>	(15) Stoccaggio e distribuzione di GNL
<input type="checkbox"/>	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
<input type="checkbox"/>	(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi
<input type="checkbox"/>	(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti
<input checked="" type="checkbox"/>	(19) Produzione di prodotti farmaceutici
<input type="checkbox"/>	(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti
<input type="checkbox"/>	(21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)
<input checked="" type="checkbox"/>	(22) Impianti chimici
<input type="checkbox"/>	(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base
<input type="checkbox"/>	(24) Fabbricazione di plastica e gomma

<input type="checkbox"/>	(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta
<input type="checkbox"/>	(26) Trattamento del legno e mobili
<input type="checkbox"/>	(27) Fabbricazione e trattamento dei tessuti
<input type="checkbox"/>	(28) Industrie alimentari e delle bevande
<input type="checkbox"/>	(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio
<input type="checkbox"/>	(30) Cantieristica, demolizione e riparazione navale
<input type="checkbox"/>	(31) Edilizia e lavori di ingegneria edile
<input type="checkbox"/>	(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento ecc.)
<input type="checkbox"/>	(33) Fabbricazione del vetro
<input type="checkbox"/>	(34) Fabbricazione di cemento, calce e gesso
<input type="checkbox"/>	(35) Elettronica e ingegneria elettrica
<input type="checkbox"/>	(36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, ecc.)
<input type="checkbox"/>	(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università, ecc.)
<input type="checkbox"/>	(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)
<input type="checkbox"/>	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)

ATTIVITÀ IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi

Identificativo impianto/deposito	Denominazione impianto/deposito	Descrizione sintetica del Processo/Attività	Numero di Addetti (facoltativo)
Uffici	Uffici	Uffici amministrativi/tecnici	
Impianto trattamento	Trattamento acqua	Impianto trattamento acque di stabilimento, ispessitore fanghi	
Area stoccaggi	Area stoccaggi materie prime e prodotti finiti	Area stoccaggi in serbatoi interrati, fuori terra e fusti	
Area impianti	Reparti di produzione	Area impianti di produzione, reparto essiccamento, reparto confezionamento, area stoccaggio prodotti finiti	
Area utilities	Area utilities di stabilimento	Gruppo vuoto, impianto salamoia, serbatoio azoto liquido, serbatoi reagenti, impianto criogenico	

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato I al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Lo stabilimento ricade nella seguente classe:

- ☐ Classe 1
- ☐ Classe 2
- ☐ Classe 3
- ☐ Classe 4
- ☒ Classe 5

☐ Si richiede l'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiché lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato I del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

La Società che detiene o gestisce lo stabilimento è una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005)

- ☐ SI
- ☒ NO

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)

Quadro 1

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione «H» - PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	9,5
H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	91
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	0
Sezione «P» - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) - Esplosivi instabili; oppure - Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure - Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	0
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)	50	200	0
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50	0
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)	0
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol infiammabili delle categorie 1 o 2, non contenenti gas gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)	0
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200	0

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure - Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	1,5
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure - Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$ qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	50	200	0
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b	5000	50000	692
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	0
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	1
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200	0
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categorie 1, 2 o 3, oppure solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	0
Sezione «E» - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200	19
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500	7,5

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera I), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione «O» - ALTRI PERICOLI			
01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	83
02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	0
03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	8
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Categoria				H1		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Metansulfonilcloruro, Tributilammina, Eticloroformiato	-	L	100	Acute Tox. 1	-	9,5

Nota: si riportano i codici di pericolo associati alla categoria H1.

Categoria				H2		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze classificate H2 tra cui: Trimetilclorosilano (TMCS), trietilammina, acido formico 99%, Esametildisilazano, pentacloruro di fosforo, Pivaloile cloruro	-	L	-	Acute tox. 2 e Acute tox. 3	-	91

Nota: si riportano i codici di pericolo associati alla categoria H2.

Categoria				P5a		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Amilene	75-85-4	L	100	Flam. Liq. 1, Aquatic Chronic 2 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Muta 2, Carc. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1	-	1,5

Categoria				P5c		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze classificate infiammabili tra cui: acetato di etile, acetone, isopropanolo, toluolo, Trimetilclorosilano (TMCS), Esametildisilazano, Dietilammina, Metilterbutiletere, THF, etc.	-	L	100	Flam. Liq. 2 e Flam. Liq. 3	-	692

Nota: si riportano i codici di pericolo associati alla categoria P5c.

Categoria				P6b		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Acido paracetico 35%	64-19-7	L	35	Flam. Liq. 3, Self-react. CD, Aquatic Acute 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A	-	1

Categoria				E1		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze classificate pericolose per l'ambiente tra cui: Betanaftolo, ammoniacca 32%, acido paracetico 32%, etc.	-	L	-	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	-	19

Nota: si riportano i codici di pericolo associati alla categoria E1.

Categoria				E2		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze classificate pericolose per l’ambiente tra cui l’amilene	-	L	100	Aquatic Chronic 2	-	19

Nota: si riportano i codici di pericolo associati alla categoria E2.

Categoria				O1		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze classificate con frase EUH014 tra cui: Trimetilclorosilano (TMCS), pentacloruro di fosforo, Cloruro tiofenacetico, Trimetilsililioduro	-	L, S	100	EUH071	-	83

Categoria				O3		
Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Pentacloruro di fosforo	10026-13-8	S	100	EUH019	-	8

Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*)	—	5000	10000	0
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*)	—	1250	5000	0
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*)	—	350	2500	0
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*)	—	10	50	0
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*)	—	5000	10000	0
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*)	—	1250	5000	0
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi Sali ⁽²⁾	1303-28-2	1	2	0
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi Sali ⁽²⁾	1327-53-3	—	0.100	0
9. Bromo	7726-95-6	20	100	0
10. Cloro	7782-50-5	10	25	0
11. Composti del nichel ⁽²⁾ in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—	—	1	0
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	0
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	0
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50-00-0	5	50	0
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	0
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	1,2
17. Alchili di piombo	—	5	50	0
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 19*)	—	50	200	0
19. Acetilene	74-86-2	5	50	0
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	0
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	0
22. Metanolo	67-56-1	500	5000	74
23. 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi Sali ⁽²⁾ , in forma polverulenta	101-14-4	—	0.01	0

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
24. Isocianato di metile	624-83-9	—	0.15	0
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000	82
26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100	0
2,6-Diisocianato di toluene	91-08-7			
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75	0
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1	0
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1	0
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1	0
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	0
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente ⁽²⁾ (cfr. nota 20*)	—	—	0.001	0
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele ⁽²⁾ contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	—	0.5	2	0

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi ⁽²⁾ a) benzine e nafte b) cheroseni (compresi i jet fuel) c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000	1,6
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	0
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	0
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	0
38. Piperidina	110-89-4	50	200	0
39. Bis (2-dimetilamminoetil) (metil) ammina	3030-47-5	50	200	0
40. 3-(2-etilesilossi) propilammina	5397-31-9	50	200	0
41. Miscele ⁽²⁾ (3) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (3) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500	0
42. Propilammina (cfr. nota 21*)	107-10-8	500	2000	0
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21*)	1663-39-4	200	500	0
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21*)	16529-56-9	500	2000	0
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2- tione (Dazomet) (cfr. nota 21*)	533-74-4	100	200	0
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*)	96-33-3	500	2000	0

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21*)	108-99-6	500	2000	0
48. 1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21*)	109-70-6	500	2000	0
(¹) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.				
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE				

Note

⁽¹⁾ Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

⁽²⁾ Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID sostanza/denominazione		Cas	Stato fisico	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1. parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
1	Gasolio	68334-30-5	L	P5c, E2	1,6

Quadro 3

Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{LX}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{UX}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{LX}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{UX}
H1	9,5	5	20	1,900	0,475
H2	91	50	200	1,820	0,455
P5a	1,5	10	50	0,150	0,030
P5c	692	5000	50000	0,138	0,014
P6b	1	50	200	0,020	0,005
E1	19	100	200	0,190	0,095
E2	7,5	200	500	0,038	0,015
O1	83	100	500	0,830	0,166
O3	8	50	200	0,16	0,475

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{LX}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{UX}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{LX}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{UX}
Metanolo	H2, H3, P5c	74	500	5000	0,148	0,015
Ossigeno	P4	82	200	2000	0,410	0,041
Acido cloridrico	H3	1,2	25	250	0,048	0,005
Prodotti petroliferi	P5c, E2	1,6	2500	25000	0,001	0,0001

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE			
Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
Gruppo		Sommatoria per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{LX}	Sommatoria per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{UX}
a)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1</i>	3,92	0,95
b)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1</i>	0,87	0,1
c)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1</i>	0,23	0,11

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Lo stabilimento:

☒ è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

☐ è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

☐ non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, q_x , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (Q_{LX} o Q_{UX}) indicata nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della Tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 del decreto.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 della Tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Renato Broggi, nato a Milano, in data 26.10.1936, domiciliato per la carica presso gli uffici della Sede Legale in viale Addetta 4/12 Tribiano (MI), gestore per lo Stabilimento ACS Dobfar n. 4 sito nel Comune di Vimercate (MB), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

☒ di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

ISPRA

COMITATO TECNICO REGIONALE c/o DIREZIONE REGIONALE VVF LOMBARDIA

COMANDO PROVINCIALE VVF DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA

COMUNE DI VIMERCATE

☒ che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente relativamente allo stabilimento alla data del 20.05.2016.

☒ di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

☒ di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

☒ di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (PUBBLICO)**Quadro 1**

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI È COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITÀ AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI È POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

Ente Nazionale	Ufficio Competente	Indirizzo completo	E_mail/PEC
ISPRA	Servizio Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ente Locale	Unità Amministrativa territoriale	Ufficio Competente	Indirizzo completo	E_mail/PEC
Comitato Tecnico Regionale presso Direzione Regionale VVF	Lombardia	Prevenzione e Sicurezza Tecnica	Via Ansperto, 4 20123 Milano	dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
Prefettura	Monza e Brianza	Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica; Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico	Via Prina 20900 Monza	protocollo.prefmb@pec.interno.it
Regione/Autorità regionale competente	Lombardia	Direzione Regionale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Struttura Autorizzazioni e rischi industriali	Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano	ambiente.pec.regione.lombardia.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Milano	Area prevenzione e sicurezza tecnica - Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti	Via Messina, 35/37 20100 Milano	com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it

Ente Locale	Unità Amministrativa territoriale	Ufficio Competente	Indirizzo completo	E_mail/PEC
Comune	Vimercate	Ufficio Tecnico	Piazza Unità d'Italia, 1 20871 Vimercate	vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETÀ

Ambito (Ambiente/Sicurezza)	Riferimento (AIA, ISO/OHSAS, ecc..)	Ente di Riferimento	n. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AIA	Provincia Monza e Brianza	n. 1824/2013	18.06.2013

Quadro 3

INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

☐ Lo Stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 ☐ comma 6 ☐ comma 7 da

Data apertura dell'ultima ispezione in loco .../.../....

Data chiusura dell'ultima ispezione in loco .../.../.... Ispezione in corso ☐

☒ Lo Stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 del decreto

Data di emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR: 31/05/2016

*Informazioni più dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili **presso il soggetto** che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, dietro formale richiesta **ad esso**.*

SEZIONE E - PLANIMETRIA

Allegare in questa sezione la stampa della planimetria dello stabilimento evidenziando i contorni degli Impianti/Depositi su base cartografica (es. Carta Tecnica Regionale, Foto Aerea ecc.) in formato A3 in scala adeguata.

La versione digitale in formato pdf della suddetta planimetria unitamente al file in formato vettoriale (es. shapefile, cad, etc. georiferito nel sistema di coordinate geografiche -lat/long- ETRF2000/WGS84) del poligono/i dei confini dello stabilimento e dei poligoni/o dei contorni degli impianti/depositi deve essere trasmessa agli enti contestualmente al presente Modulo.

SEZIONE F (PUBBLICO) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO**Prossimità (entro 2 km) da confini di altro Stato****(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)**

Stato	Distanza
N/A	N/A

Lo Stabilimento ricade sul territorio di più unità amministrative di regione/provincia/comune

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
N/A	N/A

Categorie di destinazioni d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento

- ☒ Industriale
☒ Agricolo
☐ Commerciale
☐ Abitativo
☐ Altro (specificare):

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Località Abitate			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
1	Prime abitazioni del Comune di Vimercate	Circa 1400 m	Nord
1	Prime abitazioni del Comune di Concorezzo	Circa 800 m	Ovest
1	Prime abitazioni del Comune di Agrate Brianza	Circa 1000 m	Sud
1	Prime abitazioni del Comune di Burago di Molgora	Circa 1400 m	Est

-
- 1 - Centro Abitato
 - 2 - Nucleo Abitato
 - 3 - Case Sparse

Attività Industriali/Produttive			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
2	Area industriale del Comune di Vimercate	Confinante	Nord
2	Area industriale del Comune di Vimercate	Circa 60 m	Sud
2	Area industriale del Comune di Burago di Molgora	Circa 1100 m	Est

- 1 - Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- 2 - Non Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione

Nel raggio di 2 km sono ricompresi i comuni di Vimercate, Agrate Brianza, Concorezzo, Burago di Molgora; sono quindi presenti scuole, centri commerciali uffici pubblici, chiese, etc.

- 1 - Scuole/Asili
- 2 - Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
- 3 - Centro Commerciale
- 4 - Ospedale
- 5 - Ufficio Pubblico
- 6 - Chiesa
- 7 - Cinema
- 8 - Musei
- 9 - Ricoveri Per Anziani
- 10 - Altro (specificare):

Servizi/Utilities			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
nd	nd	nd	nd

- 1 - Acquedotti
- 2 - Serbatoi acqua potabile
- 3 - Antenne telefoniche-telecomunicazioni
- 4 - Depuratori
- 5 - Metanodotti
- 6 - Oleodotti
- 7 - Stazioni/Linee Elettriche Alta tensione
- 8 - Altro (specificare):

Trasporti			
Rete stradale			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
1	Tangenziale A51	Confinante	Est
3	SP 41	Circa 150 m	Sud-Est

- 1 - Autostrada
- 2 - Strada Statale
- 3 - Strada Provinciale
- 4 - Strada Comunale
- 5 - Strada Consortile
- 6 - Interporto
- 7 - Altro (specificare):

Trasporti			
Rete Ferroviaria			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
N/A	N/A	N/A	N/A

1 - Rete ferroviaria Alta Velocità

2 - Rete ferroviaria tradizionale

3 - Stazione Ferroviaria

4 - Scalo Merci Ferroviario

5 - Altro (specificare):

Trasporti			
Aeroporti			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
N/A	N/A	N/A	N/A

1 - Aeroporto Civile

2 - Aeroporto Militare

Trasporti			
Aree portuali			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
N/A	N/A	N/A	N/A

1 - Porto Commerciale

2 - Porto Industriale o Petrolifero

3 - Porto Turistico

4 - Porto Militare

5 - Altro (specificare):

Indicare se lo stabilimento ricade all'interno di un'area portuale e/o è un deposito costiero

N/A	Deposito costiero
N/A	Ricade in area portuale

Denominazione Area Portuale	Autorità Marittima Competente	Indirizzo	Telefono
N/A	N/A	N/A	N/A

Elementi Ambientali

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipologia	Denominazione	Distanza	Direzione
N/A	N/A	N/A	N/A

1 - Aree Protette dalla normativa

2 - Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico

3 - Fiumi, torrenti, rogge

4 - Laghi o stagni

5 - Zone costiere o di mare

6 - Zone di delta

7 - Pozzi approvvigionamento idropotabile

8 - Sorgenti

9 - Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione

10 - Altro (specificare):

Acquiferi al di sotto dello stabilimento		
Tipo	Profondità dal piano di campagna	Direzione di deflusso
nd	nd	nd

1 - Acquifero superficiale

2 - Acquifero profondo

SEZIONE G – INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITÀ:

Classe sismica del comune:	3
----------------------------	---

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

Stati limite (PVr)				
Stati limite	SLE		SLU	
	SLO	SLD	SLV	SLC
PVR	81%	63%	10%	5%
Tr (anni)	45	75	712	1462
ag [g]	0,027	0,033	0,073	0,093
Fo	2,522	2,549	2,597	2,600
Tc* [s]	0,196	0,216	0,288	0,297

Periodo di riferimento (Vr) in anni: 75			
	SI	NO	Note
La Società ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture	X		
La Società ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica		X	

(*) Fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet (ad es. Spettri di Risposta scaricabile dal sito www.cslp.it).

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (**):	nd
Classe di pericolosità idraulica (**):	nd

(**) *Fare riferimento alle classi di rischio e pericolosità idraulica come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.*

INFORMAZIONI METEO:

Classe di stabilità meteo:	F
Direzione dei venti:	SW

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue:	4 fulminazioni/anno*km ²
-------------------------------	-------------------------------------

SEZIONE H (pubblico) – DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri)
<p>La Società ACS DOBFAR è un'azienda chimico-farmaceutica dedicata alla sintesi di prodotti farmaceutici intermedi e finiti (antibiotici beta-lattamici) tramite sintesi multistep realizzate in fase liquida in reattori polivalenti di varie capacità. Le principali reazioni chimiche condotte nel sito sono: alchilazioni, condensazioni, esterificazioni ed idrolisi. Per l'ottenimento dei prodotti finiti vengono svolte inoltre le seguenti operazioni fisiche: separazione solido/liquido, condensazione, solubilizzazioni, miscelazione, filtrazione ed essiccazione.</p> <p>Il flusso produttivo può essere schematizzato nei seguenti passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sintesi organica - cristallizzazione e separazione solido-liquido - essiccamento - compattatura - confezionamento

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione «H» - PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	9,5
H2 TOSSICITÀ ACUTA			
- Categoria 2, tutte le vie di esposizione	50	200	91
- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)			
Sezione «P» - PERICOLI FISICI			
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI			
- Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure			
- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure	10	50	1,5
- Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)			

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b	5000	50000	692
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	1
Sezione «E» - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200	19
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500	7,5
01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	83
03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	8
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	1,2
22. Metanolo	67-56-1	500	5000	74
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000	82
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi ⁽²⁾ a) benzine e nafte b) cheroseni (compresi i jet fuel) c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000	1,6

Principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2
--

Nei diversi processi produttivi sono impiegate sostanze classificate come molto tossiche, tossiche, comburenti, infiammabili, pericolose per l'ambiente e sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua.
--

Gli effetti sulle persone in seguito ad eventuali incidenti sono legate quindi a dispersioni di sostanze tossiche, radiazioni termiche in seguito di incendi (di liquidi o vapori).

Lo stabilimento (*contrassegnare con una "X" i campi pertinenti con lo stato di assoggettabilità*):

☒ è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

☒ La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

☐ è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

☐ La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

☐ La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

☐ non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

☐ La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

Eventi incidentali ipotizzati nell'analisi di sicurezza	Metodologia di valutazione utilizzata* (facoltativo)			Misure adottate		
	P	F	C	per prevenire l'evento ipotizzato		per mitigare l'evento ipotizzato
				Sistemi tecnici	Sistemi organizzativi e gestionali	Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza
Rilascio in fase di travaso ATB	A	A		L'evento ipotizzato è di tipo random.	Operazioni presidiate Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	Impianti e mezzi antincendio DPI Prodotti assorbenti per recupero spandimenti
Rilascio in fase di movimentazione fusti	A	A		L'evento ipotizzato è di tipo random/errore operativo in fase di movimentazione(errore umano)	Operazioni presidiate Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	Impianti e mezzi antincendio DPI Prodotti assorbenti per recupero spandimenti
AMPA: colaggio alcolisi da R4 a R8: sovrappressione R8	H	FTA		Indicatori di temperatura, di pressione, dischi di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	Impianti e mezzi antincendio DPI
AMPA: fase di alcolisi da R22 a R4: sovrappressione R4	H	FTA		Indicatori di temperatura, di pressione, dischi di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	Impianti e mezzi antincendio DPI
Cefalessina chimica/enzimatica/cefradina/cefradroxil : fase di lavaggio miscelatore con acetone: sovrariempimento S111	H	FTA		Contatore massico, blocchi di alto livello	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	Impianti e mezzi antincendio DPI

Eventi incidentali ipotizzati nell'analisi di sicurezza	Metodologia di valutazione utilizzata* (facoltativo)			Misure adottate		
				per prevenire l'evento ipotizzato		per mitigare l'evento ipotizzato
	P	F	C	Sistemi tecnici	Sistemi organizzativi e gestionali	Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza
Cefalexina, cefadroxi, Cefaclor, Cefradina: carico fusti: sovrappressione reattore	H	FTA		Indicatori di temperatura, disco di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	impianti e mezzi antincendio DPI
Cefalexina, cefadroxi, Cefaclor, Cefradina: carico fusti TMCS e HMDS: sovrappressione reattore	H	FTA		Disco di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	impianti e mezzi antincendio DPI
DEFU: carico solventi e PCL5: sovrappressione R15	H	FTA		Indicatori di temperatura, di pressione, dischi di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	impianti e mezzi antincendio DPI
Cefalotina: carico metanolo: sovrappressione reattore	H	FTA		Contalitri, disco di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	impianti e mezzi antincendio DPI
Decolorazione Etile: filtrazione: rottura filtro per sovrappressione	H	FTA		Indicatori di pressione	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	impianti e mezzi antincendio DPI

Eventi incidentali ipotizzati nell'analisi di sicurezza	Metodologia di valutazione utilizzata* (facoltativo)			Misure adottate		
				per prevenire l'evento ipotizzato		per mitigare l'evento ipotizzato
	P	F	C	Sistemi tecnici	Sistemi organizzativi e gestionali	Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza
Centrifugazione: scarico centrifughe: sovrappressione reattore	H	FTA		Blocco per alto livello e disco di rottura	Fogli di lavorazione con indicazione delle operazioni da svolgere Formazione specifica degli operatori Manutenzione/ispezione periodica	impianti e mezzi antincendio DPI
Rilascio acido cloridrico	A	FTA		L'evento ipotizzato è di tipo random.	Bombola posizionata su celle di carico, rilevatori, tubo incamciato	impianti e mezzi antincendio DPI

(*) indicare il codice secondo il seguente schema:

P: Analisi pericoli

H: Hazop

F: FMEA

P: PHA

W: What If

A: Altro

F: Analisi Frequenze

AS: Analisi Storica

FTA: Fault Tree Analysis

EVT: Event Tree Analysis

A: Altro

C: Analisi Conseguenze

MF: Modelli Fisici

LG: Linee Guida

A: Altro

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Scenario Tipo	Effetti Potenziali		Comportamento da seguire (1,2,3)	Tipologia di allerta alla popolazione (1,3)	Presidi di Pronto Intervento/Soccorso (1,3)
	Effetti salute umana	Effetti Ambiente			
Incendio Dispersione tossica	I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a radiazioni termiche pericolose e esposizione a sostanze tossiche	Nessuno	<p>Se fuori casa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cercare riparo nel locale al chiuso più vicino. <p>Se in auto:</p> <ul style="list-style-type: none"> allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento; astenersi dal fumare; non recarsi sul luogo dell'incidente; sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza. <p>Se in casa o rifugiati al chiuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> non usare ascensori; astenersi dal fumare; chiudere le porte e le finestre che danno sull'esterno, tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati; fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento; si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche, evitando assolutamente gli scantinati: assenza di finestre, posizione nei locali più interni dell'abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri; prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall'esterno per altoparlante; non usare il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o amici; sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza; attendere che venga diramato il segnale di cessato allarme. 	Il sistema di comunicazione dell'allarme alla popolazione è costituito da sirena di allarme	Nd

(1) Informazioni estratte dal PEE (Piano di Emergenza Esterna). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal Rapporto di Sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).

(2) In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.

(3) Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in formato elettronico.

SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro dello stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna ovvero, nel caso non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di Sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuata dal gestore)

Evento/Sostanza coinvolta	Scenario		Condizioni		Modello Sorgente		Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Zone di Danno (m)		
							Latitudine	Longitudine	I	II	III
top 2d Rilascio di trimetilclorosilano in fase di movimentazione fusti		Incendio	In fase liquida		Incendio da recipiente						
					Incendio da pozza (Pool Fire)						
			In fase gas/vapore ad alta velocità		Getto di fuoco (Jet Fire)						
					Incendio di nube (Flash Fire)						
			In fase gas/vapore		Sfera di fuoco (Fireball)						
		Esplosione	Confinata		Reazione sfuggente (Runaway Reaction)						
					Miscela gas / vapori infiammabili						
					Polveri infiammabili						
			Non confinata		Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE)						
			Transizione rapida di fase		Esplosione fisica						
	X	Rilascio	In fase gas/vapore		Ad alta o bassa velocità di rilascio	Dispersione per turbolenza (densità nube inferiore a quella dell'aria)					
						Dispersione per gravità (densità nube superiore a quella dell'aria)					
			X	In fase liquida	X	Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)	45,593359	9,357130	interno	140	280

(segue dalla pagina precedente)

Evento/Sostanza coinvolta	Scenario		Condizioni		Modello Sorgente			Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Tempo di arrivo (hh)	Tempo di propagazione orizzontale (hh)
								Latitudine	Longitudine	(**)	(***)
Segue dalla tabella precedente		Rilascio		In fase liquida	Acqua superficiale (diretto)		Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)				
							Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)				
							Dispersione da liquido (fluidi insolubili)				
					Acque sotterranee		Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)				
							Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)				
							Dispersione da liquido (fluidi insolubili)				
					Suolo		Dispersioni				

Evento/Sostanza coinvolta	Scenario		Condizioni		Modello Sorgente			Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Zone di Danno (m)			
								Latitudine	Longitudine	I	II	III	
2b Rilascio di pentacloruro di fosforo in fase di movimentazione fusti		Incendio		In fase liquida		Incendio da recipiente							
						Incendio da pozza (Pool Fire)							
				In fase gas/vapore ad alta velocità		Getto di fuoco (Jet Fire)							
						Incendio di nube (Flash Fire)							
				In fase gas/vapore		Sfera di fuoco (Fireball)							
		Esplosione		Confinata		Reazione sfuggente (Runaway Reaction)							
						Miscela gas / vapori infiammabili							
						Polveri infiammabili							
				Non confinata		Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE)							
				Transizione rapida di fase		Esplosione fisica							
	x	Rilascio		In fase gas/vapore		Ad alta o bassa velocità di rilascio		Dispersione per turbolenza (densità nube inferiore a quella dell'aria)					
								Dispersione per gravità (densità nube superiore a quella dell'aria)					
			x	In fase liquida	x	Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)			45,593541	9,357202	interno	98	196

(segue dalla pagina precedente)

Evento/Sostanza coinvolta	Scenario		Condizioni		Modello Sorgente			Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Tempo di arrivo (hh)	Tempo di propagazione orizzontale (hh)
								Latitudine	Longitudine	(**)	(***)
Segue dalla tabella precedente		Rilascio	In fase liquida	Acqua superficiale (diretto)		Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)					
						Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)					
						Dispersione da liquido (fluidi insolubili)					
				Acque sotterranee		Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)					
						Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)					
						Dispersione da liquido (fluidi insolubili)					
					Suolo	Dispersioni					

Evento/Sostanza coinvolta	Scenario		Condizioni		Modello Sorgente		Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Zone di Danno (m)		
							Latitudine	Longitudine	I	II	III
2a Rilascio di etile cloroformato in fase di movimentazione fusti		Incendio	In fase liquida		Incendio da recipiente						
					Incendio da pozza (Pool Fire)						
			In fase gas/vapore ad alta velocità		Getto di fuoco (Jet Fire)						
					Incendio di nube (Flash Fire)						
			In fase gas/vapore		Sfera di fuoco (Fireball)						
		Esplosione	Confinata		Reazione sfuggente (Runaway Reaction)						
					Miscela gas / vapori infiammabili						
					Polveri infiammabili						
			Non confinata		Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE)						
			Transizione rapida di fase		Esplosione fisica						
	X	Rilascio	In fase gas/vapore		Ad alta o bassa velocità di rilascio	Dispersione per turbolenza (densità nube inferiore a quella dell'aria)					
						Dispersione per gravità (densità nube superiore a quella dell'aria)					
			X	In fase liquida	X	Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)	45,593359	9,357130	interno	84	168

(segue dalla pagina precedente)

Evento/Sostanza coinvolta	Scenario		Condizioni		Modello Sorgente			Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Tempo di arrivo (hh)	Tempo di propagazione orizzontale (hh)
								Latitudine	Longitudine	(**)	(***)
Segue dalla tabella precedente		Rilascio	In fase liquida	Acqua superficiale (diretto)		Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)					
						Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)					
						Dispersione da liquido (fluidi insolubili)					
				Acque sotterranee		Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)					
						Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)					
						Dispersione da liquido (fluidi insolubili)					
				Suolo		Dispersioni					

(*) In caso di più punti appartenenti ad una stessa unità riferirsi al centro dell'unità. Se riferito a più unità indicare le coordinate del centro più vicino ai confini di stabilimento.

(**) Indicare il tempo di arrivo in direzione orizzontale al primo elemento ambientale/territoriale sensibile tramite acque superficiali, acque sotterranee e suolo

(***) Indicare il tempo stimato di propagazione orizzontale richiesto per interessare tratti o aree di significativa lunghezza o estensione (vedi anche allegato 6 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) dei seguenti elementi ambientali sensibili:

1. per le acque superficiali: fiumi o canali, laghi o stagni, delta, zone costiere o di mare;
2. per le acque sotterranee: falde;
3. per il suolo: habitat importanti dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetti dalla legislazione o habitat più estesi, compresi i terreni agricoli.

Esiste un PEE

- ☐ SI
- ☒ NO (Specificare se la motivazione è conseguente alla decisione del Prefetto ai sensi dell'art.21 comma 11 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- ☐ SI ☒ NO)

Data di emanazione / revisione dell'ultimo PEE vigente:

Link al sito di pubblicazione:

È stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze

- ☐ SI
- ☒ NO

È stata presa in considerazione la possibilità di eventuali effetti domino?

- ☐ SI
- ☒ NO

SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H

Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze/miscele notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.

Id. Progressivo	Nome Sostanza/Miscela	Data di aggiornamento
1	metanolo	04/2015
2	acido cloridrico	15/06/2015
3	ossigeno	01/06/2015
4	etile cloroformiato	07/10/2014
5	pentacloruro di fosforo	09/11/2011
6	acetone	09/07/2015
7	isopropanolo	16/03/2016
8	toluolo	12/03/2013
9	esametildisilazano	28/10/2010
10	trimetilclorosilano	22/01/2013
11	Ammoniaca 32%	12/03/2013

Le schede di sicurezza, in versione digitale, sono state trasmesse agli enti contestualmente all'invio del presente Modulo.




— Limiti deposito


Sfondo: immagine da Google Earth Pro
data di acquisizione 12.03.2015

LEGENDA AREE

- Area Stoccaggio
- Utilities
- Area Reparti
- Area Trattamento Acqua
- Laboratorio
- Uffici



00	26-05-2016	Emissione	Eidos, G.B.	Eidos, C.B.
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
				
		<small>Sede Cavenago d'Adda, p.za della Chiesa n. 1 Tel. 0371/709070 Fax 0371/709018 Indirizzo WEB - WWW.EIDOS.IT</small>		
Modulo di Notifica e Allegato 5 A.C.S. Dobfar - Stabilimento di Vimercate		scala: 1:2000		
		formato: A3		
PLANIMETRIA DI STABILIMENTO E AREE IMPIANTI		data: 26-05-2016		




Top 2d Rilascio di trimetilclorosilano da fusto
(LC50 = 10 m - IDLH = 140m - LOC = 280m)



Top 2b Rilascio di pentacloruro di fosforo da fusto
(LC50 = nr - IDLH = 98m - LOC = 196m)

Top 2a Rilascio di etile cloroformiato da fusto
(LC50 = 13 m - IDLH = 84m - LOC = 168m)



- Confine di stabilimento
- Confini Comunali
- Sfondo:
Aerofotogrammetrico Comune di Vimercate (da PGT)
- LC50
- IDLH
- LOC
- nr: non rappresentato (distanza <10 m)



COMMITTENTE: 		 Sede Cavenago d'Adda, p.za della Chiesa n. 1 Tel. 0371/709070 Fax 0371/709018 Indirizzo WEB - WWW.EIDOS.IT	
OGGETTO: Analisi di Sicurezza Stabilimento ACS Dobfar di Vimercate		SCALA:	1:2.000
TAV N°: -		FORMATO:	A3
TITOLO: PLANIMETRIA CONSEGUENZE INCIDENTALI Dispersione nube tossica con indicazione del LOC Condizione meteo 2F		DISEGNATO:	EIDOS S.r.l.
		DATA:	10-2014
		N.FILE:	ACSDobfar4 plan conseg.dwg

Top_1f Rilascio di ossigeno in fase di scarico ATB
(Concentrazione 21% = 28m)

Comune di Concorezzo

- Confine di stabilimento
— Confini Comunali
- Sfondo:
Aerofotogrammetrico Comune di Vimercate (da PGT)
- Concentrazione 21%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

COMMITTENTE:



EIDOS

Sede Cavenago d'Adda,
p.za della Chiesa n. 1
Tel. 0371/709070 Fax 0371/709018
Indirizzo WEB - WWW.EIDOS.IT

OGGETTO:

Analisi di Sicurezza
Stabilimento ACS Dobfar di Vimercate

SCALA: 1:2.000

FORMATO: A3

TAV. N°:

TITOLO:

PLANIMETRIA CONSEGUENZE INCIDENTALI
Rilascio di ossigeno - 2F

DISEGNATO: EIDOS S.r.l.

DATA: 10-2014

N.FILE: ACSDobfar4 plan conseg.dwg

Comune di Concorezzo

Top_2c Rilascio di toluolo da fusto



- Confine di stabilimento
- Confini Comunali

Sfondo:
Aerofotogrammetrico Comune di Vimercate (da PGT)

- 3 kW/m² = 25 m
- 5 kW/m² = 20 m
- 7 kW/m² = 17 m
- 12,5 kW/m² = 13 m

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

COMMITTENTE:



OGGETTO:

Analisi di Sicurezza
Stabilimento ACS Dobfar di Vimercate

TAV. N°:

TITOLO:

PLANIMETRIA CONSEGUENZE INCIDENTALI
Pool Fire - 5D

EIDOS

Sede Cavenago d'Adda,
p.za della Chiesa n. 1
Tel. 0371/709070 Fax 0371/709018
Indirizzo WEB - WWW.EIDOS.IT

SCALA:

1:2.000

FORMATO:

A3

DISEGNATO:

EIDOS S.r.l.

DATA:

10-2014

N.FILE:

ACSDobfar4 plan conseg.dwg

**TABELLE RIASSUNTIVE
RELATIVE ALLE AREE DI
DANNO INDIVIDUATE DAI
GESTORI**



Tabella 1: Individuazione degli scenari incidentali

Denominazione Azienda	Codice scenario incidentale (Top event)	Tipologia Scenario (incendio, rilascio, esplosione)	Descrizione evento incidentale	Punto sorgente	Sostanze coinvolte	Quantità di sostanze coinvolte	Durata evento	Probabilità di Accadimento dell'evento (Eventi/anno)	Classe di Probabilità di Accadimento	Cod
ACS DOBFAR S.p.A.	1a	Rilascio	Rilascio di trimetilclorosilano in vase di travaso ATB (formazione di HCl)	Area di scarico ATB	Trimetilclorosilano		60"	Spandimento $1,2 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1a
	1b	Rilascio	Rilascio di esametildisilazano in fase di travaso ATB	Area di scarico ATB	Esametildisilazano		180"	Pool fire $1,09 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1b.1
			Scenario 1b.1 Pool fire					Flash fire $8,8 \times 10^{-6}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1b.2
			Scenario 1b.2 Flash fire					Disp. tossici $1,68 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1b.3
	1c	Rilascio	Rilascio di metanolo in fase di travaso ATB	Area di scarico ATB	Metanolo		180"	Pool fire $2,81 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1c.1
			Scenario 1c.1 Pool fire					Flash fire $2,26 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1c.2
			Scenario 1c.2 Flash fire					Disp. tossici $4,32 \times 10^{-4}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1c.3
	1d	Rilascio	Rilascio di acetone in fase di travaso ATB	Area di scarico ATB	Acetone		180"	Pool fire $8,45 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1d.1
			Scenario 1d.1 Pool fire					Flash fire $6,81 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1d.2
	1e	Rilascio	Rilascio di isopropanolo in fase di travaso ATB	Area di scarico ATB	Isopropanolo		180"	Pool fire $1,09 \times 10^{-5}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1e.1
			Scenario 1e.1 Pool fire					Flash fire $8,80 \times 10^{-6}$ Molto improbabile	$10^{-4} - 10^{-6}$	1e.2
			Scenario 1e.2 Flash fire							



Denominazione Azienda	Codice scenario incidentale (Top event)	Tipologia Scenario (incendio, rilascio, esplosione)	Descrizione evento incidentale	Punto sorgente	Sostanze coinvolte	Quantità di sostanze coinvolte	Durata evento	Probabilità di Accadimento dell'evento (Eventi/anno)	Classe di Probabilità di Accadimento	Cod
	1f	Rilascio	Rilascio di ossigeno in fase di travaso ATB	Area di scarico ATB	Ossigeno		180"	Dispersione 1,73 x 10 ⁻⁵	10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶	1f
	2a	Rilascio	Rilascio di etile cloroformiato in fase di movimentazione fusti Scenario 2a.1 Pool fire Scenario 2a.2 Flash fire Scenario 2a.3 Dispersione tossici	Area stoccaggio fusti	Etile di cloroformiato	210 kg		Pool fire 7,15 x 10 ⁻⁶ Molto improbabile Flash fire 5,76 x 10 ⁻⁶ Molto improbabile Disp. Tossici 1,1 x 10 ⁻⁴ Molto improbabile	10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻³ – 10 ⁻⁴	2a.1 2a.2 2a.3
	2b	Rilascio	Rilascio di pentacloruro di fosforo in fase di movimentazione fusti	Area stoccaggio fusti	Pentacloruro di fosforo	40 kg		Disp. tossici 4,4 x 10 ⁻⁵ Molto improbabile	10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶	2b
	2c	Rilascio	Rilascio di toluolo in fase di movimentazione fusti Scenario 2b.1 Pool fire Scenario 2b.2 Flash fire	Area stoccaggio fusti	Toluolo	0,2 m ³		Pool fire 5,39 x 10 ⁻⁵ Molto improbabile Flash fire 4,78 x 10 ⁻⁵ Molto improbabile	10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶	2c.1 2c.2
	2d	Rilascio	Rilascio di trimetilclorosilano in fase di movimentazione fusti Scenario 2d.1 Pool fire Scenario 2d.2 Flash fire Scenario 2d.3 Dispersione tossici	Area stoccaggio fusti		170 kg		Pool fire 7,61 x 10 ⁻⁶ Molto improbabile Flash fire 6,13 x 10 ⁻⁶ Molto improbabile Disp. tossici 1,17 10 ⁻⁵ Molto improbabile	10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶	2d.1 2d.2 2d.3
	2e	Rilascio	Rilascio di esametildisilazano in fase di movimentazione fusti Scenario 2e.1 Pool fire Scenario 2e.2 Flash fire Scenario 2e.3 Dispersione tossici	Area stoccaggio fusti	Esametildisilazano	180 kg		Pool fire 5,49 x 10 ⁻⁶ Molto improbabile Flash fire 4,42 x 10 ⁻⁶ Molto improbabile Disp. tossici 8,44 10 ⁻⁶ Molto improbabile	10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁴ – 10 ⁻⁶	2e.1 2e.2 2e.3



Tabella 2: Aree di danno; gli scenari individuati in arancione sono quelli i cui effetti si estendono al di fuori dall'area occupata dallo stabilimento.

Denominazione Azienda	Codice Scenario (Top Event + S.)	Classe di Probabilità di Accadimento (Eventi/anno)	Probabilità di Accadimento dell'evento (Eventi/anno)	Aree di danno (distanze di sicurezza dal punto sorgente)				
				1 Elevata letalità [m]	2 Inizio letalità [m]	3 Lesioni irreversibili [m]	4 Lesioni reversibili [m]	5 Danni a strutture, effetti domino [m]
	1a	$10^{-4} - 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-5}$	<10	//	<10	20	//
	1b.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$1,09 \times 10^{-5}$	<10	<10	<10	<10	//
	1b.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$8,80 \times 10^{-6}$	<10	<10	//	//	//
	1b.3	$10^{-4} - 10^{-6}$	$1,68 \times 10^{-5}$	<10	//	<10	20	//
	1c.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$2,81 \times 10^{-5}$	<10	<10	<10	<10	//
	1c.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$2,26 \times 10^{-5}$	<10	<10	//	//	//
	1c.3	$10^{-4} - 10^{-6}$	$4,32 \times 10^{-4}$	<10	//	<10	20	//
	1d.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$8,45 \times 10^{-5}$	<10	<10	<10	<10	//
	1d.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$6,81 \times 10^{-5}$	<10	<10	//	//	//
	1e.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$1,09 \times 10^{-5}$	<10	<10	<10	<10	//
	1e.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$8,80 \times 10^{-6}$	<10	<10	//	//	//
	1f	$10^{-4} - 10^{-6}$	$1,73 \times 10^{-5}$	28	//	//	//	//
	2a.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$7,15 \times 10^{-6}$	<10	<10	<10	<10	//
	2a.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$5,76 \times 10^{-6}$	<10	<10	//	//	//
	2a.3	$10^{-3} - 10^{-4}$	$1,1 \times 10^{-4}$	13	//	84	168	//
	2b	$10^{-4} - 10^{-6}$	$4,4 \times 10^{-5}$	<10	//	98	196	//
	2c.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$5,93 \times 10^{-5}$	13	17	20	25	//
	2c.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$4,78 \times 10^{-5}$	<10	<10	//	//	//
	2d.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$7,61 \times 10^{-6}$	10	14	16	21	//
	2d.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$6,13 \times 10^{-6}$	10	11	//	//	//
	2d.3	$10^{-4} - 10^{-6}$	$1,17 \times 10^{-5}$	10	//	140	280	//
	2e.1	$10^{-4} - 10^{-6}$	$5,49 \times 10^{-6}$	13	18	20	25	//
	2e.2	$10^{-4} - 10^{-6}$	$4,42 \times 10^{-6}$	<10	<10	//	//	//
	2e.3	$10^{-4} - 10^{-6}$	$8,44 \times 10^{-6}$	<10	//	<10	20	//

**VALUTAZIONE DELLA
COMPATIBILITÀ
TERRITORIALE E AMBIENTALE**



Tabella 1: Compatibilità territoriale ACS DOBFAR S.p.A.

Area di Rischio Territoriale (Denominazione area in cui ricade l'elemento vulnerabile)		Categoria Territoriale ammissibile nell'Area di Rischio Territoriale (D.M. 9 maggio 2001)	Categoria Territoriale esistente all'interno dell'Area di Rischio Territoriale (STATO ATTUALE E PREVISIONALE)	Stato di Compatibilità Territoriale (compatibile – non compatibile)	Descrizione stato di non compatibilità
Tangenziale EST (A51)		CDEF	D	Compatibile	
		BCDEF			
Area Industriale compresa tra tang. Est e Via Trento	USO PRODUTTIVO	CDEF	E	Compatibile	Si tratta di una limitata porzione di territorio. Lo stato di incompatibilità viene raggiunto solo nel caso in cui venissero attuati gli <i>usi complementari e compatibili con il produttivo industriale</i> ; previsti dal P.d.R. del P.G.T.; e qualora questi usi fossero assimilabili a quanto previsto per una categoria territoriale di tipo B.
		BCDEF	E	Compatibile	
	USO COMPLEMENTARE E COMPATIBILE CON IL PRODUTTIVO	CDEF	CD	Compatibile	
			B	Non compatibile	
		BCDEF	BCD	Compatibile	
Area Industriale nord di Via Marzabotto	USO PRODUTTIVO	CDEF	E	Compatibile	Si tratta di una limitata porzione di territorio. Lo stato di incompatibilità viene raggiunto solo nel caso in cui venissero attuati gli <i>usi complementari e compatibili con il produttivo industriale</i> , previsti dal P.d.R. del P.G.T., e qualora questi usi fossero assimilabili a quanto previsto per una categoria territoriale di tipo B.
		BCDEF	E	Compatibile	
	USO COMPLEMENTARE E COMPATIBILE CON IL PRODUTTIVO	CDEF	CD	Compatibile	
			B	Non compatibile	
		BCDEF	BCD	Compatibile	
Concorrezzo – Aree agricole		CDEF	E	Compatibile	
		BCDEF	E	Compatibile	

**DISCIPLINA DELLE AREE
SOTTOPOSTE A SPECIFICA
REGOLAMENTAZIONE**



Categoria territoriale	Fonte prescrittiva	Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici	Prescrizioni per insediamenti residenziali	Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione	Prescrizioni per reti di trasporto
A	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi edifici con indice fondiario di edificazione > 4,5 m³/m²	Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata mobilità con oltre 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...)	
	Regione Lombardia			Ammessi luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5.000 posti e utilizzo della struttura almeno mensile	
B	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m²	<p>Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità fino a 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ...)</p> <p>Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto fino a 500 persone (mercati stabili, destinazioni commerciali, ...)</p> <p>Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgano oltre 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...)</p> <p>Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio, che raccolgono: se luoghi all'aperto, oltre 100 persone, se luogo al chiuso, oltre 1.000 persone (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, strutture fieristiche)</p>	Ammesse stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto con un movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno
	Regione Lombardia			Ammessi cinema multisala che raccolgono: se all'aperto oltre 100 persone, se al chiuso oltre 1.000 persone	
C	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 1 e 1,5 m³/m²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono fino a 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ...). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, ...): se luogo all'aperto fino a 100 persone presenti, se luogo al chiuso fino a 1.000 persone presenti, di qualsiasi capienza se la frequentazione è al massimo settimanale	
	Regione Lombardia				<p>Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente.</p> <p>Ammessi Aeroporti.</p>
D	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione compreso tra 0,5 e 1 m³/m²	Ammessi luoghi ad affollamento rilevante con frequentazione massima mensile (fiere, mercatini, eventi periodici, cimiteri, ...)	
	Regione Lombardia				<p>Ammesse autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d'incidente.</p> <p>Ammesse strade statali ad alto transito veicolare</p>
E	D.M. 9 maggio 2001	Ammissibili	Ammessi con indice fondiario di edificazione < di 0,5 m³/m²		
	Regione Lombardia	Ammesse aree tecnico-produttive			
F	D.M. 9 maggio 2001	Area entro i confini dello stabilimento	Non sono ammessi manufatti e strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.		D.M. 9 maggio 2001

D.M. 9 MAGGIO 2001

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2001

«Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante».

(G.U. 16 giugno 2001, n. 138)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

visto, in particolare, l'art. 14 del predetto decreto legislativo, con il quale si prevede che il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio artigianato e con la conferenza Stato - regioni, stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale;

visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a «Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000;

acquisita l'intesa dei ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato;

acquisita l'intesa della conferenza Stato - regioni espressa nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1. — Ambito di applicazione e definizioni. — Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;

b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1);

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1). Valgono altresì le definizioni di cui all'allegato al presente decreto.

3. Le norme di cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre, a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.

4. Le presenti norme si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2).

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al raggiungimento delle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. — Disciplina regionale. — Le regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1) e dal presente decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.

2. La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

3. Le regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1) e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.

4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.

Art. 3. — Pianificazione territoriale. — Le province e le città metropolitane, ove costituite, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui al successivo art. 4, comma 3.

2. Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2), nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra l'altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al presente decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di tra-

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in I 7.1.

sporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.

Art. 4. — Pianificazione urbanistica. — Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (RIR)» relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato «Elaborato tecnico».

2. L'elaborato tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, è predisposto secondo quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.

3. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti di quelli previsti.

5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Art. 5. — Controllo dell'urbanizzazione. — Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto:

a) per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo;

b) per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), le informazioni fornite dal gestore.

2. Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, acquisite le informazioni e le valutazioni di cui al comma 1, attivano le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto.

3. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1). A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dall'autorità che ha predisposto il piano di emergenza esterno.

4. Nei casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli artt. 6, 7 e 8

del predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto.

5. Per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo all'autorità competente di cui all'art. 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante urbanistica.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il ministero dei lavori pubblici e il ministero dell'ambiente promuovono accordi con le regioni, anche ai fini di cui agli artt. 52 e 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (3), per la raccolta dei dati relativi al controllo dell'urbanizzazione di cui al presente decreto. I ministeri concertanti si avvalgono, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), previo accordo, in relazione alle specifiche competenze dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'istituto superiore di sanità (ISS) e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), per la raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni utili per il controllo dell'urbanizzazione.

Art. 6. — Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi. — Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area ad elevata concentrazione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area e del relativo piano di intervento.

2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti e degli impianti localizzati nei porti industriali e petroliferi, come individuati nel decreto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (1), l'autorità marittima, ovvero, ove istituita, l'autorità portuale, deve fornire alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica le informazioni relative agli scenari incidentali e in particolare quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale.

Allegato

(Criteri guida per l'applicazione del decreto del ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (d'intesa con i ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la conferenza Stato - regioni).

1. Premessa

La finalità generale del decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e con la conferenza Stato - regioni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 è quella di definire i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità

(3) Sta in I 5.4.

di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. La novità del decreto interministeriale consiste, quindi, nel regolamentare un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Il legislatore indica, pertanto, la necessità di implementare la strumentazione urbanistica e territoriale con le condizioni di compatibilità delle scelte economico - produttive di forte impatto territoriale e ambientale.

Risultano, in tale processo, alcuni aspetti:

— il ruolo della regione, la quale, oltre ad avere attribuzioni specifiche nei settori ambientali e produttivo, ancora maggiormente dettagliate nel D.Lgs. n. 112/98, con particolare riguardo al tema delle attività a rischio di incidente rilevante (art. 72), è competente nella materia urbanistica ai sensi dell'art. 117 Cost. e dei successivi decreti del presidente della Repubblica;

— il ruolo della provincia, e delle città metropolitane, alle quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio. Si evidenzia quindi l'opportunità che il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, debba costituire — rispetto al tema trattato — l'unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, con la specifica missione di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio;

— la funzione di base delle amministrazioni comunali, le quali — sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti dalla legge urbanistica e dalle leggi regionali, devono adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua, generata dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.

Infine, è il caso di mettere in evidenza il difficile rapporto — temporale e processuale — tra le procedure di matrice urbanistica con la maggiore dinamicità di trasformazione dei processi e degli impianti produttivi e delle potenzialità di rischio rilevante, che deve trovare soluzione in una attenta e continua «lettura» del territorio, in relazione agli obiettivi di governo dello stesso.

Le valutazioni e le metodologie indicate nel presente allegato hanno, pertanto, lo scopo di fornire, nell'ambito della procedura individuata dalle regioni, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ed elementi tecnici utili alle autorità competenti sul controllo dell'urbanizzazione, per i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. I contenuti del presente allegato potranno essere integrati dalla disciplina regionale attuativa di cui all'art. 2 del decreto.

2. Pianificazione territoriale

La pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione

e la presenza degli stabilimenti stessi. A tal fine, sulla base dei criteri esposti nel presente allegato, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.

Il piano territoriale di coordinamento deve tendere a riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione.

In sede di pianificazione di area vasta occorre, di conseguenza, individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali e comportano, ovviamente, un allargamento dei fattori di rischio sui comuni limitrofi. Si evidenzia, in questi casi, l'opportunità di promuovere procedure di co-pianificazione e di concertazione, già presenti in alcune normative regionali.

Gli strumenti di pianificazione territoriale recepiscono infine le indicazioni derivanti dai piani di emergenza esterna, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.

A seconda dei casi specifici, delle diverse normative regionali e delle attribuzioni di competenze derivate dai processi di delega in corso, si possono prefigurare varie modalità di attivazione delle procedure di variazione della pianificazione territoriale, in rapporto anche alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica.

Si può ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale, da parte del piano territoriale di coordinamento, per arrivare ad una individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale. Ma si possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la direzione opposta, dal comune alla provincia. Si possono infine ipotizzare processi e strumenti di co-pianificazione e concertazione che contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto del territorio e attivano le procedure di riconformazione della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.

Quest'ultima ipotesi è auspicabile, anche in relazione alla necessità di apportare le varianti necessarie all'adeguamento al presente decreto in tempi molto brevi sia per i piani territoriali di coordinamento che per gli strumenti urbanistici, come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. È di tutta evidenza quindi l'opportunità di rendere contestuali, il più possibile, le analisi, le valutazioni ed elaborazioni tecniche, nonché le decisioni degli enti territoriali competenti e dei soggetti comunque interessati.

3. Pianificazione urbanistica

L'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 individua tre ipotesi:

- a) insediamento di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabili-

menti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Le prime due fattispecie (a, b) hanno origine da una proposta o comunque da un intervento posto in essere dal gestore. In tal caso, l'amministrazione comunale deve:

- verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica dello stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica vigente;

- promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilità non sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione.

La terza fattispecie (c), viceversa, presuppone un processo inverso. In tal caso, infatti, l'amministrazione comunale deve:

- conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la situazione di rischio dello stabilimento esistente;

- considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle infrastrutture e delle attività rubricate al punto c) del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere compatibile la predetta iniziativa.

Per quanto riguarda le fattispecie a) e b), è applicabile il procedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico di cui all'art. 2 del D.P.R. 447/98, mentre nel caso della fattispecie c), previa valutazione delle previsioni vigenti dello strumento urbanistico, il procedimento di approvazione della eventuale variazione al medesimo, ricade nella situazione generale, variamente normata dalle leggi regionali.

Nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, ai sensi del decreto 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 196 del 23 agosto 2000, il gestore deve verificare e dichiarare alle autorità competenti se le aree di danno in relazione alle diverse classi di probabilità conseguenti alla realizzazione della modifica non siano superiori a quelle preesistenti. In tale ultimo caso, si deve intendere l'effetto della modifica non rilevante ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al presente decreto. In ogni caso non è necessario attivare la variante urbanistica qualora le ipotesi incidentali, attestate dal gestore o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, prevedano scenari di danno esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento stesso.

Sono esclusi dall'applicazione diretta del presente decreto gli stabilimenti esistenti che non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché gli stabilimenti per i quali è in corso di definizione l'istruttoria prevista dalla normativa vigente, fino alla conclusione della medesima. È comunque possibile in sede di revisione della pianificazione territoriale e urbanistica assumere i criteri e le metodologie del presente decreto, con una opportuna analisi e documentazione degli elementi tecnici e delle decisioni assunte.

La valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, per quanto attiene gli strumenti urbanistici, deve necessariamente condurre alla predisposizione di opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. L'individuazione e la disciplina di tali aree si fonda su una valutazione di compatibilità tra stabi-

limenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. L'individuazione di una specifica regolamentazione non determina vincoli all'edificabilità dei suoli, ma distanze di sicurezza. Pertanto i suoli interessati dalla regolamentazione da parte del piano urbanistico, non perdono la possibilità di generare diritti edificatori, in analogia con altre fattispecie dell'ordinamento come, ad esempio, le distanze di rispetto cimiteriali. In altri termini, l'edificazione potrà essere trasferita oltre la distanza minima prescritta dal piano, su aree adiacenti, oppure, ove lo consentano le normative di piano, su altre aree del territorio comunale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica recepiscono, inoltre, le indicazioni contenute nei piani territoriali e quelle derivanti dai piani di emergenza esterna di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (e in particolare le previsioni di localizzazione dei presidi di sicurezza all'interno della strumentazione urbanistica, come, ad esempio, le caserme dei VV.F.), nonché l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.

Il riferimento all'obbligo di parere preventivo da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nel caso di rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica, si deve intendere esteso anche alle denunce d'inizio attività, nel caso in cui le leggi regionali prevedano l'applicabilità di tale ultimo istituto.

3.1. Elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti» - RIR

L'elaborato tecnico consente una maggiore leggibilità e una più chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione sia in quelle di attuazione. La presenza di una serie di elaborati «autosufficienti» — sia pure, evidentemente, in stretto rapporto con i più generali contenuti del piano — potrà inoltre favorire il rapporto tra autorità a vario titolo competenti, nel corso dell'iter di formazione del piano. L'allegato tecnico potrà infine essere utilizzato nell'ambito delle procedure di consultazione della popolazione previste dall'art. 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

L'elaborato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, dovrà contenere, di norma:

- le informazioni fornite dal gestore, di cui al punto 7;
- l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'involuppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli involuppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra;
- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione terri-

toriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.

4. Programmi integrati

Per l'eventuale promozione di un programma integrato di intervento, o di altro strumento equivalente, l'allegato tecnico deve contenere, oltre a quanto specificato nel punto 3.1, una analisi socio - economica e finanziaria, nonché di fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi previsti. L'eventuale proposta di programma integrato d'interventi, da parte di soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio tra loro, potrà definire, di norma, ogni azione o intervento utile per risolvere le situazioni di particolare complessità, per le quali si possano ipotizzare modifiche all'assetto insediativo residenziale, industriale o infrastrutturale, anche considerando gli interventi del gestore per la riduzione delle aree di danno, con particolare riguardo all'applicazione del comma 6 dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tali fini il programma integrato potrà prevedere, tra l'altro, modalità di trasferimento dei diritti edificatori in aree contigue ovvero ubicate in altre aree del territorio comunale.

Nella formazione della proposta di programma integrato è inoltre possibile il coinvolgimento di altri soggetti ed istituzioni, nonché l'inserimento di immobili esterni alle aree da sottoporre a specifica regolamentazione in ambito comunale e sovra - comunale, ove ne sia verificata la convenienza economica e sociale.

5. Fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici

In relazione a quanto si espone dettagliatamente in seguito circa gli elementi di valutazione della interazione degli stabilimenti, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 con la pianificazione esistente, si riporta la sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica.

Fase 1: identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili (vedi punto 6.1) in una area di osservazione coerente con lo strumento urbanistico da aggiornare. Questa fase è il risultato della integrazione delle informazioni fornite dal gestore nell'allegato V, sezione III, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con i dati già in possesso dell'amministrazione comunale, ovvero reperiti in sede della analisi preventiva del territorio che, di norma, viene effettuata per la predisposizione di uno strumento urbanistico. In particolare, l'analisi preventiva dovrà tenere conto dello stato di fatto e di diritto delle costruzioni esistenti, nonché delle previsioni di modificazione del territorio. È opportuno che le suddette informazioni siano rese disponibili dal gestore.

Fase 2: determinazione delle aree di danno (vedi punto 6.2). Questa fase è il prodotto delle attività di rappresentazione cartografica, su base tecnica e catastale aggiornate, delle aree di danno, come identificate in base alle informazioni fornite dal gestore e le valutazioni dell'autorità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la sovrapposizione delle medesime sulla stessa cartografia, sulla quale sono rappresentati gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

Fase 3: valutazione della compatibilità territoriale e ambientale (punto 6.3). Questa fase consente di determinare le desti-

nazioni d'uso compatibili con la presenza dello stabilimento ed in funzione delle quali viene predisposta la specifica regolamentazione. Esaurito il processo su esposto, è possibile procedere alla adozione dello strumento urbanistico in base alle procedure previste dalla legge urbanistica e dalle diverse leggi regionali.

6. Individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione

6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili

Gli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di compatibilità territoriale e ambientale sono espressi in relazione all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale.

6.1.1. Elementi territoriali vulnerabili

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva tabella 1.

Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

TABELLA 1 - Categorie territoriali.

CATEGORIA A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m². 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità — ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto — ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

1. Aree con destinazione prevalente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 mc³/m². 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità — ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto — ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 4. Luoghi soggetti ad

affollamento rilevante al chiuso — ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio — ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso — ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio — ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile — ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

La categorizzazione del territorio esposta nella tabella 1 tiene conto di alcune valutazioni dei possibili scenari incidentali, e in particolare dei seguenti criteri:

— la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste;

— la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;

— la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edi-

fici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;

— la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate;

— la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Sulla base di questi stessi criteri, integranti dalle valutazioni che riguardano i singoli casi specifici, sarà necessario ricondurre alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa.

Le regioni, nell'ambito della definizione della disciplina regionale attuativa del presente decreto, potranno integrare i contenuti della tabella 1, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia urbanistica e ambientale.

Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ove applicabili.

6.1.2. Elementi ambientali vulnerabili

Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente:

— Beni paesaggistici e ambientali (*decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*);

— Aree naturali protette (*es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative*);

— Risorse idriche superficiali (*es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino*);

— Risorse idriche profonde (*es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto; zona di ricarica della falda acquifera*);

— Uso del suolo (*es. aree coltivate di pregio, aree boscate*).

La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potrà considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del sottosuolo. In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.

In sede di pianificazione territoriale e urbanistica verrà effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali vulnerabili, come individuabili in base a specifiche dichiarazioni di tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di settore.

6.2. Determinazione delle aree di danno

6.2.1. Valori di soglia

Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico

di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non acca-

da, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente tabella 2.

Tabella 2 - Valori di soglia

Scenario incidentale	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture / Effetti domino
	1	2	3	4	5
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	359 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²	200-800 m (*)
Flash-fire (radiazione termica istantanea)	LFL	1/2 LFL			
VCE (sovrapressione di picco)	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rilascio tossico (dose assorbita)	LC50 (30 min, hmn)		IDLH		

(*) secondo la tipologia del serbatoio

Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, il gestore esprime le aree di danno con riferimento ai valori di soglia di tabella 2. In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture, in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e della durata.

Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati al punto 6.1.2 è invece correlato alla dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente determinabili a priori mediante l'uso dei modelli di vulnerabilità. L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo le indicazioni qualitative di cui al punto 6.3.3.

6.2.2. Aree di danno

La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore nella considerazione delle specificità della propria situazione, corrispondentemente alle tipologie di danno e secondo i livelli di soglia indicate in tabella 2.

Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, la determinazione delle aree di danno deve essere condotta dal gestore nei termini analitici richiesti per la stesura di questo ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni dell'istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza.

Per gli altri stabilimenti, il gestore deve effettuare le necessarie valutazioni e analisi di sicurezza nell'ambito dell'attuazione del proprio sistema di gestione di sicurezza, come previsto dall'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, concernente disposizioni sui sistemi di gestione della sicurezza, fornendo le informazioni e gli elementi tecnici conformemente alle definizioni ed alle soglie di cui alla tabella 2.

Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali

significative individuate, la classe di probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle tabelle 3a e 3b.

6.3. Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorità competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertinenti. Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell'ambito del processo di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio.

Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di pianificazione interessate dalle aree di danno. In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità in tabella 1, con l'involuppo delle aree di danno, come evidenziato dalle successive tabelle 3a e 3b. Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

6.3.1. *Compatibilità territoriale*

Tabella 3a - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
10^{-4} - 10^{-6}	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10^{-3} - 10^{-4}	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

Tabella 3b - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10^{-4} - 10^{-6}	F	EF	DEF	CDEF
10^{-3} - 10^{-4}	F	F	EF	DEF
$> 10^{-3}$	F	F	F	EF

Le lettere indicate nelle caselle delle tabelle 3a e 3b fanno riferimento alle categorie territoriali descritte al punto 6.1., mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto descritto al punto 6.2.

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla tabella 3a.

Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizza la tabella 3b.

Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico - architettonici. Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile stabilire se l'elemento considerato sia interessato dall'evento incidentale ipotizzato. La tabella 2 alla quinta colonna, definisce infatti le tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi, per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture. Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali aree siano presenti i suddetti elementi, si introducono negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni per la realizzazione dell'opera ovvero per la protezione dell'elemento.

6.3.2. *Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici*

Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche.

6.3.3. *Compatibilità con gli elementi ambientali*

Nei casi di nuovi stabilimento o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale. Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente.

Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia. Si tenga presente inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le regioni disciplinano il raccordo tra istruttoria tecnica e procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose. La definizione della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali vulnerabili di cui al punto 6.1.2., a seguito di valutazione, effettuata dal gestore, sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale.

Le categorie di danno ambientale sono così definite:

— *Danno significativo*: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinanti, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione

presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;

— *Danno grave*: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal presente decreto, è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave.

Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) con gli elementi vulnerabili indicati al punto 6.1.2., come sopra definita, di stabilimenti esistenti, il comune può procedere ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'art. 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno.

7. Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione

7.1. Informazioni fornite dal gestore

Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del comune o delle autorità competenti le seguenti informazioni:

— inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 6.2.1., ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate;

— per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998;

— per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento, espressa secondo le classi indicate al punto 6.3.1.;

— per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili.

Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui all'art. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il gestore trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni, ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dall'allegato III del predetto decreto legislativo e dall'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000, nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, nel solo caso in cui siano individuate aree di danno esterne all'area dello stabilimento.

Le stesse informazioni sono trasmesse alle medesime autorità del gestore di nuovi stabilimenti all'atto della presentazione del rapporto preliminare di sicurezza all'autorità competente per il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'art. 9 del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 o, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dei soli artt. 6 e 7 dello stesso decreto, all'atto della richiesta di concessioni e autorizzazioni edilizie.

7.2. Valutazioni fornite dall'autorità all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie:

— per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto suddetto, le informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate nel rapporto in modo organico e sistematico all'interno di un apposito allegato concernente elementi per la pianificazione del territorio;

— le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore;

— gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più completo e corretto giudizio di compatibilità territoriale e ambientale, valutati, tra l'altro, sulla base di: presenza di specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area; adozione di particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure tecniche complementari ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.